

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 18 luglio 2023,
n. 1841 – contatto di appalto
pubblico, raggruppamento
temporaneo di imprese,
inadempimento adempimento
contrattuale, restituzione
dell'anticipazione
contrattuale prevista
dall'art. 35 comma 18 del
D.lgs. 50/2016 nell'ipotesi
dell'impossibilità di
eseguire i lavori,
compensazione**

In presenza di un mandato collettivo con rappresentanza da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per la realizzazione di un appalto, l'appaltante è liberata dagli obblighi di pagamento verso le singole società partecipanti al RTI qualora abbia versato quanto dovuto alla mandataria-rappresentante. A tal fine, non rilevano i rapporti interni ed eventuali inadempienze tra i partecipanti al RTI.

L'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, ha l'esclusiva natura e

funzione di finanziare l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, con la conseguenza che se viene meno la possibilità di eseguire i lavori, come nel caso del sopravvenuto fallimento della società appaltatrice, l'impresa estromessa dall'esecuzione dell'appalto non ha alcun diritto di trattenere detta anticipazione ed è consentito all'appaltante, al fine di recuperare l'importo erogato, operare la compensazione tra tale suo credito e il debito per i lavori fino a quel momento svolti.

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 10364/2023).

Principi espressi agli esiti di un giudizio in cui è stata respinta la domanda avanzata dal fallimento di una società, facente parte quand'era in bonis (quale mandante) di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che si era aggiudicato un appalto, con cui si chiedeva di condannare la committente a pagare direttamente al fallimento le somme risultanti dallo stato di avanzamento dei lavori, contestando la compensazione operata dalla committente tra tale debito e il credito relativo alla restituzione dell'anticipazione contrattuale disposta a favore del RTI e versata alla mandataria.

[Sent. 18.07.2023 n. 1841Download](#)

(Massime a cura di Giada Trioni)